

CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DELLE MISURE DI CUI ALLE DD.GG.RR. N. XI/2720/2019- XI/2862/2020- XI/3055/2020 A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVISSIMA E DELLE LORO FAMIGLIE”.

Tra

L'Agenzia di Tutela della Salute ATS della Brianza (di seguito denominata ATS), con sede legale nel Comune di Monza in viale Elvezia n. 2, codice fiscale e partita IVA 0931490969, nella persona del Direttore Generale, Silvano Casazza, nato a Cassano d'Adda (Mi) il 23.04.1957, domiciliato per la carica presso la sede di questa ATS;

e

il Soggetto Gestore LINDE MEDICALE SRL (di seguito Soggetto Gestore) con sede legale nel comune di Arluno, in via Guido Rossa n° 3, codice fiscale 04411460639 partita IVA 01550070617, nella persona dell'Ing. Andrea Vittorio Porrini, nato a Milano il 19/11/1968, residente nel Comune di Parabiago in via L. Muratori n° 6, codice fiscale PRRNRV68S19F205U, in qualità di Legale Rappresentante del Soggetto Gestore;

Premesso che con le DD.GG.RR. N. XI/2720/2019- XI/2862/2020- XI/3055/2020 Regione Lombardia:

- ha approvato il "Programma Operativo Regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo nazionale per le non autosufficienze anno 2019" che verrà realizzato secondo le modalità declinate nello stesso Programma Operativo Regionale triennio 2019-2021: annualità 2019- (DGR XI/2862/2020);
- ha approvato, tra le misure atte a garantire la permanenza a domicilio e nel proprio contesto di vita delle persone in condizione di disabilità gravissima, l'erogazione delle seguenti tipologie di Voucher socio sanitari mensili che il soggetto contraente della presente convenzione è disponibile ad erogare (barrare la tipologia di Voucher):
 - **VOUCHER MENSILE FINO AD UN MASSIMO DI € 460,00 A FAVORE di ADULTI** destinato al miglioramento della qualità della vita degli adulti e delle loro famiglie per:
 - mantenimento del benessere psicofisico anche con prestazioni di natura tutelare (ASA/OSS) che siano aggiuntive e non sostitutive di prestazioni di uguale natura già rese con altri servizi sociosanitari attivati (ADI e/o SAD). Tali prestazioni, la cui necessità di rafforzamento dovrà essere adeguatamente motivata nel progetto individuale redatto dalle equipe delle ASST, non possono essere rese con il voucher B1 adulti in assenza di analoghe prestazioni in ADI/SAD:
 - prestazioni infermieristiche/OSS solo se integrative e non sostitutive di quelle di natura sociosanitaria assicurate dall'ADI;
 - interventi di sollievo e di supporto alle relazioni familiari per il sostegno della famiglia (es. interventi educativi o di altra figura professionale per attività di socializzazione/ sollievo/ supporto al care giver).

- **VOUCHER MENSILE FINO AD UN MASSIMO DI € 600,00 A FAVORE di MINORI**
destinato al miglioramento della qualità della vita dei minori e delle loro famiglie per:
 - sviluppare percorsi orientati a promuovere l'inserimento/inclusione sociale (es. educatore per accompagnamento del minore fuori casa, attività di gioco, ecc.);
 - sostenere la famiglia anche attraverso interventi di sollievo e di supporto alle relazioni familiari (es. interventi educativi o di altra figura professionale per attività di socializzazione/ sollievo/ supporto al care giver, rafforzamento rapporti familiari, ecc.);
 - mantenere il benessere psicofisico anche con prestazioni di natura tutelare (ASA/OSS) che siano aggiuntive e non sostitutive di prestazioni di uguale natura già rese con altri servizi sociosanitari attivati (ADI e/o SAD);
 - sostenere interventi di supporto socio educativo a complemento (non in sostituzione) di interventi già presenti di abilitazione e riabilitazione previsti dai LEA (DPCM 12/01/2017 di aggiornamento dei LEA – art. 32, comma 2, lettera h) ossia interventi realizzati in strutture residenziali e semiresidenziali, destinati a minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neuro sviluppo, finalizzati allo sviluppo dell'autonomia personale e sociale in relazione alla compromissione delle funzioni sensoriali, motorie, cognitive, neurologiche e psichiche, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle linee guida;

acquistare prestazioni di tipo educativo a complemento degli interventi di abilitazione e riabilitazione basati su principi comportamentali (es. TEACH, ABA, ecc.).
- **VOUCHER MENSILE SOCIOSANITARIO DI ALTO PROFILO FINO AD UN MASSIMO DI € 1.650,00** per acquistare, con regolare fattura, fino ad un massimo di 20 ore settimanali di OSS, di Infermiere Professionale o di Educatore Professionale, A FAVORE di PERSONE disabili gravissime che presentano bisogni di particolare intensità, in quanto DIPENDENTI DA TECNOLOGIA ASSISTIVA, come di seguito indicato:
 - ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (per minimo 16 ore/die)
e/o
 - alimentazione solo parenterale attraverso catetere venoso centrale
e/o
 - situazioni di particolare gravità e di intensità di cura, con necessità di assistenza continuativa e motivata, valutata dal medico della ASST.

Premesso, inoltre, che il soggetto gestore accreditato è disponibile ad erogare le prestazioni di cui alle tipologie di Voucher sopra indicati nei territori afferenti i seguenti **DISTRETTI** (barrare il distretto di interesse) e presso (barrare una o più opzioni sulle sedi di erogazione sulla base degli interventi per cui ci si candida):

<input checked="" type="checkbox"/> ADULTI/ANZIANI	<input checked="" type="checkbox"/> MINORI	<input checked="" type="checkbox"/> DIPENDENTI DA TECNOLOGIA ASSISTIVA
<input checked="" type="checkbox"/> Lecco <input checked="" type="checkbox"/> Monza <input checked="" type="checkbox"/> Vimercate	<input checked="" type="checkbox"/> Lecco <input checked="" type="checkbox"/> Monza <input checked="" type="checkbox"/> Vimercate	<input checked="" type="checkbox"/> Lecco <input checked="" type="checkbox"/> Monza <input checked="" type="checkbox"/> Vimercate

(Barrare una o più opzioni sulle sedi di erogazione sulla base degli interventi per cui ci si candida):

<input checked="" type="checkbox"/> ADULTI/ANZIANI	<input checked="" type="checkbox"/> Domicilio del richiedente <input checked="" type="checkbox"/> Struttura sociosanitaria o sociale accreditata (indicare quale) <input type="checkbox"/> Altri contesti di vita (es. luoghi di aggregazione) (indicare quali)
<input checked="" type="checkbox"/> MINORI	<input checked="" type="checkbox"/> Domicilio del richiedente <input checked="" type="checkbox"/> Struttura sociosanitaria o sociale accreditata (indicare quale) <input type="checkbox"/> Altri contesti di vita (es. luoghi di aggregazione) (indicare quali)
<input checked="" type="checkbox"/> DIPENDENTI DA TECNOLOGIA ASSISTIVA	<input checked="" type="checkbox"/> Domicilio del richiedente

**TUTTO CIÒ PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Articolo 1. Oggetto

La presente convenzione definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione delle prestazioni riferibili al voucher sociosanitario mensile previsto per le persone in condizione di gravissima disabilità, in dipendenza vitale, ai sensi delle DD.GG.RR. N. XI/2720/2019- XI/2862/2020- XI/3055/2020, a favore di soggetti con gravissima disabilità e/o beneficiari di Misura B1 individuati attraverso gli esiti di una valutazione multidimensionale effettuata dalle ASST di competenza, con remunerazione a carico del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze 2019.

Articolo 2. Compiti dell'ATS

L'ATS, con le modalità e i tempi di cui ai successivi articoli, s'impegna, sulla base degli esiti della valutazione multidimensionale delle ASST delle persone che presentino domanda per l'accesso alla misura e ottengano il voucher previsto per i progetti individuali approvati (di seguito indicati come P.I.), a remunerare il Soggetto Gestore per le prestazioni effettivamente erogate a favore delle persone in condizione con gravissima disabilità (Misura B1) residenti nel territorio dell'ATS stessa.

Articolo 3. Compiti del Soggetto Gestore

Il Soggetto Gestore s'impegna al pieno rispetto di quanto disposto dalle DD.GG.RR. N. XI/2720/2019- XI/2862/2020- XI/3055/2020, garantendo l'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione. In particolare s'impegna a:

- a) prestare la propria attività su richiesta del soggetto beneficiario del voucher previa definizione ed autorizzazione del P.I. da parte dell'ASST competente per la valutazione multidimensionale;
- b) redigere, e aggiornare, sentita la famiglia, il piano di assistenza individuale (di seguito indicato come P.A.I.);
- c) mantenere aggiornato il diario/registro/elenco delle prestazioni erogate;
- d) trasmettere mensilmente all'ATS, entro il giorno 10 del mese successivo al mese di riferimento, la rendicontazione delle prestazioni effettuate e la relativa fattura secondo le modalità e strumenti definite dalla medesima ATS;
- e) non interrompere l'erogazione delle prestazioni a favore dei soggetti beneficiari senza debito preavviso e adeguata motivazione;
- f) garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono delle prestazioni e applicare al trattamento dei dati le misure previste dalle norme in materia.

Articolo 4. Soggetti beneficiari

I Soggetti beneficiari delle prestazioni sono cittadini residenti nel territorio di competenza dell'ATS della Brianza, iscritti al Servizio Sanitario Regionale, con gravissima disabilità e/o riconosciuti beneficiari della Misura B1 secondo le modalità previste dalle DD.GG.RR. N. XI/2720/2019- XI/2862/2020- XI/3055/2020. A loro favore viene emesso dall'ASST competente per territorio un voucher, per supportare il miglioramento della qualità della loro vita e delle loro famiglie, dell'importo stabilito ai sensi della stessa D.G.R. con durata temporale sino ai limiti dell'assegnazione regionale.

Articolo 5. Corrispettivo, modalità e termini di pagamento

L'ATS provvederà, ad erogare al soggetto gestore la remunerazione prevista per le prestazioni erogate collegate ai voucher previsti nelle DD.GG.RR. N. XI/2720/2019- XI/2862/2020- XI/3055/2020, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione contabile, previa verifica delle prestazioni erogate attraverso il sistema di rendicontazione di cui alla lettera d) dell'art.3.

Le prestazioni saranno remunerate secondo i seguenti costi orari omnicomprensivi:

FIGURA PROFESSIONALE	COSTO ORARIO OMNICOOMPRESIVO IN EURO
ASA/OSS	21
EDUCATORE	24
INFERMIERE	27
PSICOLOGO	48

Articolo 6. Mantenimento dei requisiti e vigilanza

Il Soggetto Gestore garantisce il possesso e il mantenimento dei requisiti richiesti dalle DD.GG.RR. N. XI/2720/2019- XI/2862/2020- XI/3055/2020, mantenendone idonea traccia documentale a disposizione per ogni verifica. S'impegna a comunicare tempestivamente all'ATS ogni eventuale variazione che dovesse incidere sull'organizzazione ed adempiere al debito informativo previsto.

L'ATS esercita le funzioni di vigilanza, controllo e appropriatezza delle prestazioni, in coerenza con quanto stabilito dalle DD.GG.RR. N. XI/2720/2019- XI/2862/2020- XI/3055/2020. L'inosservanza degli obblighi di cui sopra e la mancata o non appropriata erogazione delle prestazioni costituisce motivo di non remunerazione delle stesse. Nei casi più gravi, non risolti a seguito di formale diffida la convenzione può essere risolta.

Articolo 7. Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità dalla data del **01.07.2020** fino al **31.12.2020**, coerentemente alle indicazioni del piano operativo FNA di cui alle DD.GG.RR. N. XI/2720/2019- XI/2862/2020- XI/3055/2020 fatta salva scadenza anticipata per l'esaurimento delle risorse disponibili assegnate da Regione alla ATS.

E' prevista, altresì, la possibilità di proroga secondo le indicazioni formali che verranno fornite da ATS, a salvaguardia della continuità di cura nelle persone prese in carico, condizionatamente alle risorse disponibili alle indicazioni regionali in materia.

La cessazione anticipata dell'attività da parte del Soggetto richiede un preavviso di almeno trenta giorni e comporta l'impegno per lo stesso a garantire la continuità delle prestazioni per il periodo necessario alla ricollocazione degli assistiti in carico.

Articolo 8. Trattamento dei personali

Ai sensi del Reg. Europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679 e del D.Lgs.vo n.196/2003 novellato dal D.L.gs.vo n. 101/2018, titolare del Trattamento dei dati personali è L'ATS della Brianza.

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679 ATS Brianza in qualità di Titolare del trattamento attribuisce il ruolo di **Responsabile esterno** al contraente LINDE MEDICALE SRL. L'atto di nomina è riportato **nell'allegato A** quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

L'Ente contraente, è responsabile del trattamento dei dati personali relativi a terzi trattati in esecuzione della presente convenzione, nonché della somministrazione agli stessi dell'Informativa sul trattamento dati.

Articolo 9. Spese di stipula della convenzione

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 parte I, Tariffa all. A al DPR n.642/72 e s.m.i. posta a carico del contraente privato nella misura del 100% e verrà assolta in modo virtuale da ATS Brianza in base all'aut. n. 162 del 28/01/2016. A tal fine ATS Brianza emetterà fattura per l'importo del bollo a carico del contraente.

Articolo 10. Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere su interpretazione, applicazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione è competente il Foro di Monza.

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente.

Monza,

IL DIRETTORE GENERALE ATS BRIANZA
SILVANO CASAZZA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
ENTE GESTORE